COMUNE DI CHIANCHE

Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI CHIANCHE - (Provincia di Avellino) - **Statuto Comunale.**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Chianche è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge statale e dalla legge regionale.

2. Le funzioni amministrative sono attribuite al Comune salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi si sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo la propria competenza.

4. Il Comune di Chianche rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

5. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

6. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

7. Il Comune rappresenta le comunità di Chianche, Chianchetelle, San Pietro Irpino e Chianche scalo nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità montana di appartenenza e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

8. Il Comune ritiene che la differenza sia un valore in sé da riconoscere come elemento fondante della convivenza civile e presupposto indispensabile per ogni forma di progresso materiale e spirituale di una Comunità. Per tale motivo il Comune si impegna a favorire il sorgere di condizioni che consentano pari opportunità sessuale, analogamente a quanto riconosciuto per le altre forme di diversità esistenti (razza, religione, opinioni politiche, etc.).

9. Il Comune, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, realizza l'autogoverno delle Comunità rappresentate.

10. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico delle comunità di Chianche, Chianchetelle, San Pietro Irpino e Chianche scalo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori agricoli, commerciali ed artigiani, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

5. L'azione amministrativa del Comune di Chianche è ispirata ai principi di

efficienza, di semplicità, di trasparenza e di partecipazione.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Chianche è parte:

a) della Regione Campania;

b) della Provincia di Avellino;

c) della Comunità montana del Partenio.

2. Il territorio del Comune si estende per 6,81 Kmq, confina con i comuni di Petruro Irpino, Torrioni, Altavilla Irpina, Ceppaloni, Sant'Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato al viale Angelina – località Triggio – della frazione Chianche, capoluogo del Comune.

4. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolare esigenze.

5. All'interno del territorio del Comune di Chianche non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento od il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Gonfalone, Stemma e Sigillo

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma, di cui è storicamente dotato, così costituito: un'aquila bicefala al cui centro presenta uno scudo con fondo bianco al cui interno sono presenti, nella parte superiore tre fasci con anello centrale, tre fiori nella parte centrale, un rettangolo pieno ed un fiore nel fondo dello scudo.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, di cui è storicamente dotato, così costituito: lo stemma di cui al comma precedente sormontato da una corona costituita da cinque (5) torri ed avvolto da un ramo di olivo, sul lato sinistro, e da un ramo di quercia, sul lato destro, incrociati ed uniti da un fiocco di colore rosso nella parte inferiore, recante la scritta in alto "Comune di" ed in basso "CHIANCHE". Il Gonfalone si completa di un nastro tricolore (verde, bianco e rosso) annodato al di sotto del puntale.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, in Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4. Lo stemma è di proprietà del Comune.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma o del gonfalone, per fini non istituzionali, sono vietati. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali

soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il sigillo è il timbro metallico che reca lo stemma del Comune e ne identifica gli atti ed i documenti. Il sigillo originale è custodito nella segreteria comunale.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per garantire pari opportunità tra donne ed uomini. A tal fine, in particolare:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità alle donne ed agli uomini sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di adeguamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale, nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni, promuovono ed adottano ogni utile iniziativa al fine di rendere effettiva la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, negli organi collegiali, negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

3. Il Consiglio comunale istituisce, a maggioranza assoluta dei suoi membri e con criterio proporzionale, una Commissione per le pari opportunità, al fine di realizzare la parità di trattamento fra donna e uomo, l'uguaglianza sostanziale e di opportunità fra i sessi in tutti i campi.

4. Apposito regolamento definisce i compiti e le funzioni della Commissione di cui al precedente comma 3., la cui composizione deve prevedere un'ampia partecipazione delle forze sociali e politiche.

Art. 6

Cittadinanza onoraria

1. Il Comune concede la Cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei suoi confronti. La deliberazione relativa è adottata dal Consiglio comunale ed ha luogo per scrutinio palese a maggioranza dei tre quarti (3/4) dell'Assemblea su proposta di un Consigliere o di una o più Associazioni presenti sul territorio e sulla base di una motivata richiesta; dopo il terzo scrutinio, che può avvenire nella medesima seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 7

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

a) politica ambientale;

b) sport, tempo libero, giochi;

c) rapporti con l'associazionismo;

d) cultura e spettacolo;

e) pubblica istruzione;

f) assistenza ai giovani ed agli anziani;

g) rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 8

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, la Comunità montana, con la Provincia e la Regione di appartenenza.

3. Il Comune tende a perseguire "Unioni di Comuni", quale scelta fondamentale tesa a raggiungere un risultato di riordino del comprensorio territoriale nel rispetto della storia, delle tradizioni e delle esigenze della attuale Comunità.

4. Il Comune promuove, altresì, la creazione di forme associative adeguate di gestione con altri Comuni ed altri Enti pubblici.

Art. 9

Interventi a favore delle categorie disagiate

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti e l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla L. n° 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa regionale, mediante "Accordi di programma" di cui all'art. 34 del D. L.vo n° 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi a favore dei portatori di handicap con i Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio del Comune, il Sindaco provvede ad istituire ed a nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte, quali membri di diritto, i Responsabili degli uffici e dei servizi interessati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi di cui al comma precedente, nel rispetto delle reciproche competenze, provvedono a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap e con i loro familiari.

Art. 10

Collaborazione fra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano le forme di collaborazione e di cooperazione fra Comuni e Province al fine di realizzare un efficiente, coordinato ed omogeneo sistema delle autonomie locali per favorire lo sviluppo economico, culturale, civile e sociale della propria comunità.

Art. 11

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei Cittadini.

2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

3. Al fine di garantire a tutti i Cittadini una informazione adeguata delle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 12

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo poli-

tico - amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta comunale collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 13

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale è curata dal Segretario comunale.

3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di voti pari tra favorevoli e contrari ad una proposta di deliberazione la stessa si ha "per non approvata"; la stessa proposta di deliberazione però potrà essere sottoposta ad un nuovo esame e voto da parte del Consiglio comunale o della Giunta comunale, in una successiva seduta.

4. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono validamente assunte quando, in seduta di prima convocazione, risulti presente la metà dei Consiglieri assegnati per legge, computando a tal fine il Sindaco.

5. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono validamente assunte quando, in seduta di seconda convocazione, risulti presente un terzo dei Consiglieri assegnati per legge senza computare a tal fine il Sindaco.

6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale e quelli della Giunta comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 14

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque (5) giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre (3). In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro (24) ore.

4. La convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di un quinto (1/5) dei Consiglieri; in tale secondo caso la riunione deve tenersi entro venti (20) giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro (24) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei Cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici (12) ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui debbano essere assunte deliberazioni nelle quali venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, nel qual caso la seduta deve avvenire in forma non pubblica.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio comunale, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale. Se, invece, la mancanza del numero legale interviene in corso di seduta, si avrà seduta di seconda convocazione solo limitatamente agli oggetti non trattati a causa della sopravvenuta carenza del numero legale.

12. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati nei commi che precedono. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, nel caso che questa si renda necessaria, l'avviso per la seduta deve essere rinnovato e notificato ai Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

13. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio comunale e la Giunta comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

14. Nel giorno delle riunioni del Consiglio comunale saranno esposte al Palazzo civico la bandiera Italiana e dell'Unione Europea.

Art. 16

Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, entro centoventi (120) giorni dalla data della prima adunanza consiliare presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Dieci (10) giorni prima della data stabilita per la presentazione al Consiglio comunale, il Sindaco deposita il documento programmatico presso l'Ufficio di segreteria dandone comunicazione ai Consiglieri affinché gli stessi possano prenderne conoscenza ed intervenire nella definizione dello stesso.

3. Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Ciascun Consigliere partecipa alla definizione delle linee programmatiche mediante presentazione al Sindaco di proposte o suggerimenti in forma scritta entro venti (20) giorni dall'insediamento del Consiglio comunale. I Consiglieri possono inoltre proporre integrazioni scritte alle linee definite dal Sindaco mediante presentazione di appositi emendamenti che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

5. Ciascun Consigliere, nel corso della consiliatura, può proporre adeguamenti delle linee programmatiche per sopravvenute esigenze mediante la presentazione di emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

6. Il Consiglio comunale provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comunale entro il trenta (30) settembre di ogni anno in sede di verifica degli equilibri di bilancio. Il Sindaco relaziona al Consiglio comunale sullo stato di attuazione delle linee programmatiche anche avvalendosi dei risultati delle verifiche periodiche della Commissione di garanzia e controllo di cui al successivo art. 17, se istituita.

Art. 17

Commissioni consiliari di garanzia e di controllo

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia o di controllo alle quali è attribuito il compito di effettuare quanto si seguito indicato:

a) verifica periodica quadrimestrale dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche generali;

b) verifica dell'adeguamento dello Statuto comunale alle sopravvenute modifiche legislative e del progressivo livello di attuazione delle disposizioni statutarie.

2. I poteri, la composizione, l'elezione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma sono disciplinate dal regolamento consiliare in modo di assicurare, con criteri proporzionali, la presenza della maggioranza e delle minoranze in rapporto ai Consiglieri dai quali sono costituite e, comunque, assicurando la presenza, in esse, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. La presidenza delle Commissioni di cui al primo comma deve essere affidata alle opposizioni. Il Presidente delle predette Commissioni è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di opposizione ed il voto può essere attribuito solo ai Consiglieri appartenenti ai predetti gruppi. E' eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il Consigliere più anziano di età.

Art. 18

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto (1/5) dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le Commissioni sono composte da cinque (5) Consiglieri, eletti nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di ogni Gruppo.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente ed il segretario.

4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine ed ad ogni altro connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentite il Direttore generale, ove nominato, il Segretario comunale ed i Responsabili degli uffici e dei servizi ed i dipendenti comunali. La Commissione si riunisce per determinazione del presidente che procede alla convocazione in via informale. Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo (1/3) dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della Commissione di indagine si concludono con la presentazione al Consiglio comunale, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'Ente e messe a disposizione dei Consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del Consiglio comunale per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta da tenersi nel termine perentorio di venti (20) giorni dall'avvenuto deposito.

5. La Commissione riferisce al Consiglio comunale sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Sindaco apposita convocazione dello stesso.

6. Il regolamento consiliare definisce la norma di dettaglio per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle Commissioni di indagine in conformità ai principi di cui al presente articolo.

Art. 19

Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri comunali fanno parte dell'organo collegiale Consiglio comunale e vanno qualificati come funzionari onorari di carattere elettivo. La carica di Consigliere comunale, oltre che titolo onorifico, è anche impegno civico inderogabile volto a soddisfare gli obblighi che derivano dall'accettazione dell'incarico.

3. I Consiglieri comunali non possono essere perseguiti per opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

4. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. L.vo n° 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

5. In caso di assenza del Consigliere anziano le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 4., occupa il posto immediatamente successivo.

6. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n° 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti (20) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

7. Il mancato intervento del Consigliere comunale alla seduta deve considerarsi giustificato quando sia motivato da ragioni di salute o di famiglia. La giustificazione, a pena di nullità, deve essere fornita, in forma scritta, entro cinque giorni decorrenti dalla data in cui si è tenuta

la seduta consiliare.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, del D. L.vo n° 267/2000 e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo, anche attraverso l'attività della "Conferenza dei Capigruppo", di cui al successivo art. 21, comma 4, del presente Statuto.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo per conoscerne valutazioni, orientamenti ed intendimenti in ordine ad oggetti determinati ovvero ad aspetti dell'attività politica – amministrativa. Tali atti vanno presentati:

a) in forma scritta, al protocollo del Comune, nell'intervallo tra l'ultima seduta del Consiglio comunale e la successiva;

b) in forma scritta od orale, a colui che presiede la seduta, all'inizio della seduta del Consiglio comunale.

5. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune, e rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

6. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della Giunta comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Nella interrogazione od altra istanza di sindacato ispettivo presentata, il richiedente preciserà se la risposta gli dovrà essere fornita in forma scritta od orale.

8. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta (30) giorni, agli atti di cui al precedente comma 4..

9. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

10. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunale deve comunicare annualmente i redditi posseduti, presentando entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi, copia della propria situazione reddituale. In caso di non obbligatorietà di presentazione della dichiarazione dei redditi, per soddisfare l'obbligo di cui al presente comma il Consigliere comunale interessato presenterà comunicazione in tal senso.

11. I Consiglieri comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui all'art. 14, comma 1, della L. n° 53/1990, purché comunichino al Sindaco la propria disponibilità.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. Il Gruppo consiliare riunisce tutti i Consiglieri comunali di un determinato partito, movimento politico o raggruppamento.

2. I Consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali Gruppi risultino composti da almeno due (2) membri.

4. E' istituita, presso il Comune di Chianche, la "Conferenza dei Capigruppo", finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal precedente art. 20, comma 3, nonché dall'art. 39, comma 4, del D. L.vo n° 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento consiliare.

5. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

6. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato ed hanno l'obbligo di renderli accessibili ai componenti del proprio Gruppo consiliare.

7. I Gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta comunale e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale ;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. L.vo n° 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge

e) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie od igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D. L.vo n° 267/2000;

f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito Albo;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e ne dispone la convocazione;

b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta comunale, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale in quanto di competenza consiliare.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicati all'Albo pretorio.

3. Il Vicesindaco, non di estrazione consiliare, non può sostituire il Sindaco quale presidente del Consiglio comunale nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo. In questi casi la presidenza del Consiglio comunale spetta al Consigliere anziano, così come individuato nel precedente art. 19.

Art. 27

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio comunale diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di cinque persone eletta, con criterio proporzionale, dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla notifica della nomina relaziona al Consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 29

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 30

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di due (2) ed un massimo di quattro (4) Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 31

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale

sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale e sostituisce entro quindici (15) giorni gli Assessori dimissionari, decaduti, deceduti o cessati per altra causa.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori sono disciplinati dalla legge.

4. La presenza in Giunta comunale di Assessori non Consiglieri comunali, non modifica il numero complessivo degli Assessori comunali componenti la Giunta comunale di cui all'art. 30, comma 1, del presente Statuto.

5. Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di "Relatore" e diritto di intervento ma non hanno diritto di voto; la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 32

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta comunale sono valide se sono presenti la metà dei propri componenti. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di voti pari tra favorevoli e contrari ad una proposta di deliberazione la stessa si ha "per non approvata"; la stessa proposta di deliberazione però potrà essere sottoposta ad un nuovo esame e voto della Giunta comunale in una successiva seduta.

Art. 33

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. L.vo n° 267/2000, nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato o ai Responsabili dei servizi.

2. La Giunta comunale opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio comunale i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

o) determina, sentito il Revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale;

p) delibera la costituzione in giudizio e provvede alla nomina del difensore cui affidare l'assistenza legale.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei Cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli Cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Comune favorisce e promuove la effettiva partecipazione dei Cittadini singoli od associati alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività concernenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della Comunità.

4. Il Comune assicura le condizioni per sviluppare forme di dialogo e collaborazione tra gli Organi del Comune ed i Cittadini.

Art. 35

Consultazioni

1. Il Comune promuove forme di consultazione dei Cittadini e delle loro associazioni, anche di categoria, su programmi ed iniziative di interesse generale per informare e conoscere l'orientamento della Comunità.

2. La consultazione può essere effettuata mediante incontri, assemblee, questionari, inchieste, sondaggi di opinioni.

3. L'esito della consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

Art. 36

Forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei Cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti

1. Il Comune garantisce ai Cittadini dell'Unione Europea ed agli

stranieri regolarmente soggiornanti pari opportunità ed il godimento dei diritti in materia di partecipazione attribuiti ai Cittadini del Comune dal presente Statuto.

2. Per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale il Comune assicura una adeguata informazione in particolare riguardante i loro diritti e doveri; promuove consultazioni si iniziative e questioni di specifico interesse tramite la distribuzione di questionari, lo svolgimento di sondaggi e/o incontri.

3. I Cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti solo legittimati al pari dei Cittadini del Comune a presentare istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere o sollecitare interventi per la migliore tutela dei loro interessi. Essi hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 37

Minoranze

1. Il Comune garantisce il rispetto delle minoranze ed orienta la propria attività al superamento di ogni tipo di discriminazione. Riconosce e tutela il pluralismo delle forme di aggregazione culturale e/o religiose.

2. Il Comune recepisce i principi indicati nella Carta Europea e favorisce l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà.

3. Il Comune assicura le condizioni per sviluppare forme di dialogo e collaborazione con le minoranze in genere che, al pari dei Cittadini del Comune, sono legittimate a presentare istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere e sollecitare interventi per la migliore tutela dei loro interessi.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 38

Associazionismo

1. Il Comune favorisce la promozione di forme di associazionismo sul proprio territorio, riconosce e sostiene quelle già esistenti, legalmente costituite, nel pieno rispetto della loro autonomia.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra in apposito albo le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazione a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare, al Comune, annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 39

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a quindici (15) giorni.

Art. 40

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento di strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito Albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 41

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce, nei limiti delle disponibilità finanziarie, che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 42

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci (10) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai Gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno sessanta (60) persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro trenta (30) giorni.

Art. 43

Proposte

1. Qualora un numero di cittadini del Comune non inferiore a sessanta (60) avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai Gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicati formalmente ai tre primi firmatari della proposta.

Art. 44

Referendum

1. Un numero di Cittadini residenti non inferiore al 30% (trenta per cento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi, propositivi od abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. La richiesta di referendum contenente il quesito referendario deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata nelle mani del Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e la comunica ad horas ai Capigruppo consiliari, nonché al Difensore civico se in carica.

4. Il quesito deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Esso è sottoposto al giudizio di ammissibilità del Difensore civico, se in carica. Qualora il Difensore civico non dovesse essere stato nominato il quesito sarà sottoposto al giudizio del Segretario comunale.

5. Il giudizio di ammissibilità riguarda esclusivamente:

a) l'ammissibilità dell'argomento;

b) il riscontro della correttezza della formulazione del quesito.

E' escluso l'esame di merito. La eventuale dichiarazione di inammissibilità deve essere congruamente motivata.

6. Si procede alla raccolta delle firme necessarie su appositi moduli forniti dal Comune e vidimati dal Segretario comunale. La raccolta delle firme ha luogo dopo che il quesito referendario è stato dichiarato ammissibile e deve concludersi entro novanta (90) giorni dalla consegna ai promotori dei moduli da parte del Comune, pena la decadenza della richiesta.

7. Sono soggetti promotori del referendum dieci (10) cittadini od un'Associazione registrata nell'Albo di cui all'art. 38 del presente Statuto.

8. Il referendum è indetto con decreto sindacale e si svolge entro novanta (90) giorni successivi al deposito presso la segreteria comunale della richiesta corredata dalle firme dei sottoscrittori nel numero prescritto dal precedente comma 1..

9. Spetta al Segretario del Comune verificare ed attestare la regolarità delle firme raccolte ed il loro numero.

10. Il referendum è valido se partecipa alla consultazione almeno il cinquanta per cento (50%) più uno (1) degli aventi diritto al voto e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

11. Hanno diritto a partecipare al referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

12. Il risultato del referendum consultivo e di quello propositivo non ha effetto vincolante per l'Amministrazione. Tuttavia l'Organo competente è tenuto a deliberare sull'oggetto referendario entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. L'Organo preposto è tenuto a motivare la eventuale decisione contrastante con l'orientamento della popolazione.

13. Il risultato favorevole del referendum abrogativo di un atto o di singole disposizioni ha effetto vincolante per l'Amministrazione e determina la caducazione dell'atto. Pertanto l'Organo che ha emanato l'atto oggetto del referendum dichiara l'avvenuta abrogazione dello stesso o delle parti di esso sottoposte a referendum entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione del risultato referendario. Entro lo stesso temine l'Organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità all'orientamento espresso dalla popolazione.

14. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di un atto o di singole disposizioni non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione dello stesso atto o delle stesse disposizioni prima che siano trascorsi cinque (5) anni.

15. Se prima della data di svolgimento del referendum abrogativo l'atto o le disposizioni cui si riferisce siano stati abrogati dal Comune, il referendum non ha luogo.

16. Sono soggetti a referendum abrogativo solo i Regolamenti, tranne il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento di contabilità e quello dei contratti, ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale. In ogni caso non possono essere indetti referendum abrogativi nelle materie di cui al comma 2. del presente articolo.

17. La consultazione referendaria non può aver luogo con operazioni elettorali nazionali, regionali, provinciali e comunali.

18. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.

19. L'istituto referendario sarà oggetto di apposito regolamento che disciplina tra l'altro le fasi del procedimento, la indizione del referendum, le operazioni pre – elettorali, di voto e di scrutinio.

Art. 45

Accesso agli atti

1. I Cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste nel Regolamento di accesso agli atti.

2. Ciascun Cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

5. La richiesta di accesso, redatta per iscritto, va presentata al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. In caso di diniego da parte del Sindaco, opportunamente motivato, è ammesso ricorso al Difensore civico entro trenta (30) giorni dalla sua avvenuta comunicazione.

7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 46

Diritto di informazione

Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e, pertanto, devono essere adeguatamente pubblicizzati. Sono esclusi dalla pubblicazione quelli riservati per espressa indicazione di legge o per esplicito divieto previsto da apposito regolamento di accesso agli atti.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo pretorio e su indicazione del Sindaco in appositi spazi a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un Messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad Enti ed Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 47

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro trenta (30) giorni dalla presentazione dell'istanza.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 48

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Ciascun Cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale;

f) il Segretario comunale che nell'ultimo anno abbia ricoperto la titolarità dell'Ufficio di segreteria.

6. Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 49

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 50

Funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei Cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.

3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i Cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 51

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Il Difensore civico può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore civico riferisce entro trenta (30) giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al Cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon funzionamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

7. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità giudiziaria.

Art. 52

Relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi, e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Difensore civico nella relazione di cui al precedente comma 1. può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio, trasmessa

a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro quarantacinque (45) giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché, per competenza, siano discussi nel Consiglio comunale o nella Giunta comunale, entro quarantacinque (45) giorni dalla segnalazione.

Art. 53

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è pari a quello stabilito dalla legge per il Vicesindaco.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 54

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 55

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta (30) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta (60) giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 56

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici (15) giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.

Art. 57

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti nei precedenti articoli 55 e 56, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 58

Diritti del Contribuente

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n° 212/2000, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

2. Il Comune adegua gli atti normativi ai principi dettati dalla L. n° 212/2000 ed assume idonee iniziative volte a consentire la effettiva conoscenza degli atti da esso emanati in materia tributaria da parte dei Contribuenti informandoli tempestivamente e mettendo a loro disposizione istruzioni, regolamenti, modelli di dichiarazione e quant'altro occorra perché gli stessi possano adempiere alle obbligazioni tributarie in modo agevole e puntuale.

3. Al Contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni in possesso del Comune.

4. Gli atti del Comune in materia tributaria devono indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;

b) l'organo o l'autorità presso cui è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorre in caso di atti impugnabili.

5. Ciascun Contribuente può presentare istanze scritte di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie cui il Comune risponde per iscritto entro centoventi (120) giorni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Se il Comune non risponde entro il suddetto termine di centoventi (120) giorni si intende che concorda con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Nel caso l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di Contribuenti concerne la stessa questione il Comune può rispondere collettivamente.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 59

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei Cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia di appartenenza.

Art. 60

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 61

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai Cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 62

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi, purché sussista un collegamento funzionale tra il servizio eccedente l'ambito locale e le necessità della collettività comunale.

Art. 63

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciali competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n° 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

8. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito Organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

9. Spetta al Consiglio comunale la nomina dell'Organo di revisione di cui al precedente comma 8..

Art. 64

Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione comunale.

4. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri compreso il Presidente che lo convoca e lo presiede e resta in carica quanto il Sindaco che lo ha nominato esercitando le funzioni fino all'insediamento dei successori.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato da Presidente o in sua assenza dal componente più anziano di età mediante avvisi scritti notificati a tutti i componenti tre (3) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta anche a mezzo fax o telegramma ventiquattro (24) ore prima della riunione. Le sedute sono valide se risultano presenti tre (3) componenti.

6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese e sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I processi verbali sono redatti dal Direttore e firmati dallo stesso e dal Presidente. Il Direttore, inoltre, cura la pubblicazione delle deliberazioni validamente adottate all'Albo pretorio del Comune che deve avvenire entro cinque (5) giorni dalla adozione. Le delibere sono pubblicate per quindici (15) giorni consecutivi e diventano esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, approva gli atti fondamentali quali il piano – programma, il bilancio di previsione, il conto consuntivo.

9. Per quanto non previsto dallo Statuto apposito regolamento disciplinerà in dettaglio l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione.

10. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

11. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei Cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 65

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costitu-

zione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Consiglio comunale sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercita dalla società medesima.

Art. 66

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con altri Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 67

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione ai sensi del precedente articolo 66, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La Convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 46, comma 2., del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 68

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune o di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'Accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. L.vo n° 267/2000.

3. Qualora l'Accordo di programma sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta (30) giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 69

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 70

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei Cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei Cittadini.

Art. 71

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli Organi amministrativi.

2. Il Regolamento disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativa e funzionale dell'Ente;

b) la dotazione organica.

3. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conse-

guimento; al Segretario comunale ed ai funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate come disposto dall'apposito Regolamento.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 72

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei Cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 73

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartire dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 74

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

c) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

d) pronunciano ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D. L.vo n° 267/2000;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco;

i) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

j) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.

Art. 75

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. L.vo n° 267/2000, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta comunale o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o per grave inadempienza.

2. Il Sindaco, essendo il Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lettera d), del D. L.vo n° 267/2000, può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. L.vo n° 267/2000 ai Responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

3. La copertura di posti di Responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 76

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non può essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, da definirsi in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente.

Art. 77

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori

assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli articoli 242 e 243 del D. L.vo n° 267/2000.

Art. 78

Controllo interno

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D. L.vo n° 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D. L.vo n° 286/1999.

2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 79

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 80

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta comunale e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale presiede le commissioni di gara e di concorso, assume la responsabilità dei relativi procedimenti e propone alla Giunta comunale la designazione degli altri membri.

4. Il Segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, da un altro Segretario comunale appositamente nominato. La medesima procedura si adotta in caso di assenza del Segretario comunale dovuta a cause di forza maggiore.

7. Costituiscono causa di incompatibilità per il Segretario comunale le deliberazioni che investono:

a) la sua persona;

b) soggetti aventi rapporti di parentela entro il quarto grado o di affinità con egli;

c) in presenza di interesse anche derivato con egli.

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

Art. 81

La responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 82

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario comunale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario comunale o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 83

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 84

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti

regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto della L. n° 212/2000, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 86

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario comunale ed al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme prevenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 87

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 88

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 89

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 90

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti a maggioranza assoluta dei suoi membri tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

2. Il Revisore dei conti è estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, assumendo funzioni di controllo giuridico contabile, di ausilio e di consulenza economico – finanziaria.

3. Il Revisore dei conti ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1 lett. d), del D. L.vo n° 267/2000.

4. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabilità e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

5. Nella relazione di cui al precedente comma 4. il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

7. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

8. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di cui all'art. 239 del D. L.vo n° 267/2000.

Art. 91

Conoscenza dei contenuti del bilancio

1. Il Comune assicura ai Cittadini ed agli organismi di parteci-

pazione di cui all'art. 8 del D. L.vo n° 267/2000, la conoscenza dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati mediante pubblicazione di appositi manifesti e la trasmissione, per estratto, di copie dei predetti atti alle Associazioni registrate nell'albo di cui all'art. 38 del presente Statuto.

Art. 92

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 93

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Sindaco che ne riferisce alla Giunta comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

Art. 94

Controllo di qualità dei servizi

1. Il Comune organizza un sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi della sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza.

2. Il Comune riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato.

3. Il Comune adotta gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i Cittadini; progetta e realizza un sistema locale dei servizi sociali a rete; adotta strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione volta a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni; consulta i Cittadini e le loro associazioni, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato per valutare la qualità e la efficacia dei servizi; garantisce ai Cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi assicurando agli stessi il libero accesso alle strutture ed ai servizi al fine di verificarne la efficienza, la funzionalità, la rispondenza agli obiettivi dell'Ente ed alle attese della Comunità. Al fine di valutarne la qualità e la efficienza l'Amministrazione indice annualmente la Conferenza dei servizi locali alla quale partecipano i Cittadini, le loro associazioni, le organizzazioni di volontariato ed i soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della L. n° 328/2000.

4. Le Associazioni dell'utenza, le Organizzazioni sindacali possono partecipare con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

TITOLO VI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 4, della L. n° 241/1990, sostituito dall'art. 17, comma 24, della L. n° 127/1997.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque (45) giorni dalla richiesta, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 96

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dal D. L.vo n° 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima sua modifica.

4. Il Comune adegua lo Statuto entro centoventi (120) giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi in materia di ordinamento degli Enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite che enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa.

Art. 97

Adozione dei Regolamenti

1. I regolamenti previsti nel presente Statuto sono deliberati entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, salvo quanto diversamente previsto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma 1. continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto purché non in contrasto con le norme contenute nel medesimo Statuto.

3. Dall'entrata in vigore del presente Statuto, tutte le norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nello stesso Statuto, devono ritenersi abrogate e prive di ogni efficacia.

Art. 98

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo la sua adozione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta (30) giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.

3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

4. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello vigente precedentemente.

5. Il testo dello Statuto è depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente affinché ogni Cittadino possa prenderne liberamente cognizione ed è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità.

6. Tutti gli atti normativi adottati ed emanati dal Comune sono tenuti costantemente a disposizione dei Cittadini i quali possono in ogni tempo consultarli e, a proprie spese, estrarne copia.

7. Il presente Statuto, munito del sigillo del Comune, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi del Comune di Chianche. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Statuto come Statuto del Comune di Chianche.

Il Sindaco
Angelo Stefano Di Giovanni